

REGOLAMENTO (CEE) N. 4030/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3576/88 e che porta a 120 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3576/88 della Commissione⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania, con una comunicazione in data 16 dicembre 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 20 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 120 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da foraggio detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3576/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/88 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 120 000 t di frumento tenero da foraggio da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 120 000 t di frumento tenero da foraggio figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3576/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 13.